



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Ricorso dell'atleta Sebastio Lucia per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla Volley Oria,

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello | Presidente |
| • Avv. Ennio De Vita | Componente Relatore |
| • Avv. Adolfo Mutarelli | Componente |
| • Avv. Carlo Maione | Componente |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente l'avv. Termini per la ricorrente, e l'avv. Assanti per la società regolarmente costituitisi,

OSSERVA

L'atleta Sebastio Lucia chiedeva lo scioglimento del vincolo con l'associato Volley Oria. Il ricorso era così motivato:

1. Mancanza d'interesse nei confronti dell'atleta – mancata convocazione;
2. Mancata sottoposizione dell'atleta alle visite mediche;
3. Motivi di lavoro – svincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio.
4. Deterioramento dei rapporti con l'associato
5. Violazione diritti indisponibili dell'atleta.

La società Volley Oria contestava gli addebiti mossi e chiedeva il rigetto del ricorso ed in subordini l'ipotesi di scioglimento del vincolo senza addebito di colpa alla società, con determinazione di indennizzo a proprio favore.

1) Il primo motivo di ricorso, come emerso dalle difese della società convenuta e dall'istruttoria svolta, risulta essere privo di pregio essendo stata l'atleta regolarmente convocata con raccomandata del 9 settembre 2011, per gli allenamenti da iniziarsi nella seconda settimana di settembre. Pertanto tale convocazione non può ritenersi strumentale.

2) In merito al secondo punto del ricorso la Commissione osserva, come già ampiamente argomentato in altre pronuncie che, da una ponderata valutazione degli art. 21, 25, 26, 27 e 28 del RAT, ritiene infondato il motivo del ricorso per le seguenti argomentazioni:

- (Art. 21) l'associato può chiedere l'omologa del tesseramento solo se l'atleta possiede l'idoneità sportiva all'esercizio agonistico della pallavolo, tale idoneità viene certificata dalle strutture e dagli specialisti previsti dalle norme regionali; l'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva fa capo al legale rappresentante della società sportiva, il quale mediante la sottoscrizione del modulo di affiliazione se ne rende garante, *in tal modo il regolamento prevede una presunzione semplice in ordine alla sottoposizione dell'atleta alla visita medica;*
- (Art. 25) il rinnovo annuale del tesseramento viene valutato dalla FIPAV attraverso la procedura dell'omologazione, che appartiene all'Ufficio Tesseramento; la FIPAV con l'omologazione del tesseramento preclude alla CTA, investita dalla richiesta di svincolo per mancata sottoposizione a visita medica, di entrare nel merito sull'effettivo svolgimento della visita stessa;
- (Art. 26) soltanto l'Ufficio Tesseramento può e deve rigettare l'omologazione quando non siano presenti i requisiti formali e sostanziali previsti dal regolamento; solo il provvedimento di omologazione e di rigetto possono essere sottoposti alla CTA; ne consegue che la CTA solo nella



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti

Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

fase di impugnazione della omologa o di rigetto può intervenire se investita dall'atleta o dalla società del relativo problema. In buona sostanza quello che dovrebbe essere impugnato dall'atleta non è lo svincolo per mancata sottoposizione a visita medica, con relativa richiesta di scioglimento per giusta causa imputabile alla società, ma la nullità o l'inesistenza del tesseramento ogni qualvolta l'omologa venga effettuata dell'Ufficio Tesseramento in assenza delle previste visite mediche;

- (Art. 27) l'Ufficio Tesseramento FIPAV certifica il tesseramento, in presenza di tale certificazione ed in assenza della relativa impugnazione di cui al capo precedente, questa commissione vede rafforzato il proprio orientamento sulla presunzione assoluta che il tesseramento sia sorretto dai requisiti formali e sostanziali previsti dal RAT; tale convinzione è ulteriormente rafforzata dal capo successivo;

- (Art. 28) la regolarità del tesseramento, una volta omologata, non può essere in alcun modo contestata, salvo che l'omologazione sia revocata o sospesa; tali provvedimenti competono all'Ufficio Tesseramento e solo questi provvedimenti possono essere impugnati dinanzi alla CTA; in buona sostanza, ricapitolando, se l'atleta chiede lo svincolo per la mancata sottoposizione a visita medica, per gli articoli sopra richiamati, pone alla CTA una domanda che non può essere accolta per due motivi: il primo perché lo svincolo presuppone la idoneità del tesseramento, di conseguenza la Commissione non potrebbe giudicare; il secondo motivo perché come chiarito dagli articoli richiamati la CTA non può giudicare sull'effettiva sottoposizione dell'atleta ai fini dello svincolo, ma solo ai fini dell'omologazione del tesseramento purchè la domanda sia proposta in questi termini.

La Commissione comunque rileva che: manca agli atti non solo ogni documentazione in merito alle visite mediche per tutto il periodo in cui l'atleta ha militato con la Volley Oria, ma anche la stessa certificazione relativa alla stagione 2010/11 in cui l'atleta è stata data in prestito alla Tempesta Volley Taranto; tale onere probatorio compete alla società di appartenenza.

Dovendo presumere, vista la contestazione sul punto fatta dall'atleta, che essa non sia stata sottoposta a visita medica, rimette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali accertamenti e provvedimenti disciplinari del caso.

3) Merita invece accoglimento la richiesta di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 35 comma 3 del RAT. Infatti, risulta provato, in forza del documento esibito ed allegato agli atti, che la ricorrente ha in corso un tirocinio formativo per la sua professione di ingegnere presso uno studio tecnico in Castellaneta Marina, con frequentazione giornaliera dalle ore 16.30 alle ore 20.30, che non le consentirebbe potersi allenare con la società Volley Oria vista la notevole distanza, circa 60 chilometri, tra Castellaneta ed Oria e gli orari che ne assorbono l'attività lavorativa.

Ne consegue pertanto, in assenza di responsabilità del sodalizio, che l'atleta è tenuta ad indennizzare la società ai sensi dell'art. 35 comma 4 del RAT; questa Commissione ritiene equo determinare l'indennizzo, che tenuto conto dell'età dell'atleta, del ruolo da essa svolto, del periodo in cui è stata in forze nella società Volley Oria, fissa in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), subordinando, lo svincolo all'effettivo versamento dell'indennizzo.

4) Il quarto motivo risulta assorbito dall'accoglimento del precedente;

5) In ordine alla Violazione dei diritti indisponibili questa Commissione ritiene che l'atleta con il tesseramento accetta i regolamenti federali e di conseguenza non può lamentare alcuna violazione in ordine a sui diritti indisponibili.

P.Q.M.



FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria

Sede: C/O Centro Federale FIPAV Campania - Viale M. Serao - Loc. Caravita
CAP 80040 - Cercola (NA)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

Accoglie il ricorso, dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Sebastio Lucia dalla società Volley Oria per giusta causa non imputabile alla società;

Dispone a titolo di indennizzo a favore della società il pagamento da parte dell'atleta dell'importo di €1.500,00 (euro millecinquecento/00), subordinando lo svincolo all'effettivo pagamento di detto importo;

Dispone l'invio degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti ed i provvedimenti disciplinari del caso.

Dispone infine l'incameramento delle tasse ricorso versate dalla ricorrente e dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 14 novembre 2011

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello